

genere con tutti i reati commessi mercé violenza; è però assorbito dall'omicidio aggravato (art. 576, n. 5.1); assorbe minaccia e molestie.

Giurisprudenza delle sezioni unite: agli effetti della legge penale, anche processuale (artt. 408, comma 3-bis, e 299, comma 2-bis), il soggetto passivo è considerato vittima di violenza, anche quando siano state usate solo minacce (n. 10959/16).

613. Stato di incapacità procurato mediante violenza. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere [85, 86], è punito con la reclusione fino a un anno [690, 691, 728]¹.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità [86, 111, 628 comma 3, 690, 691, 728].

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [111].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Arresto: primo comma, non consentito; terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: comma 1, non prevista (550 c.p.p.); comma 3, prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (solo per l'ultimo comma).

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera (qualsiasi "altro" mezzo).

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: permanente (istantaneo nel solo caso di avvenuta somministrazione, e sempre che il reo non abbia la possibilità di eliminare lo stato d'incapacità della vittima).

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo specifico (comma 3, n. 1: ma è aggravante).

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (anche nella forma aggravata).

Rapporti con altre figure: cfr. art. 728.

613-bis. Tortura. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non

voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.); *nei casi di cui all'ultimo comma, è però obbligatorio* (380, comma 1, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: **266 c.p.p.):** *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *commi 1, 2 e 4* (esclusa l'ultima parte), *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.); *comma 4, ultima parte, Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.); *comma 5, Corte di Assise* (5 c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi, ma sono lunghi quelli concernenti il comma 5*.

Tipologia: *comune* (ma l'aggravante del comma 2 disegna un delitto proprio), *nel senso che è prevista pure l'ipotesi in cui il delitto può esser commesso, da chicchessia, approfittando della minorata difesa della vittima*.

Forma di esecuzione del reato: *vincolata, occorrendo violenza o minacce gravi, o comunque crudeltà* (che qui viene in considerazione non come impulso, sì bene come modalità dell'azione: «agendo con crudeltà»); *per il comma 2, sta l'abuso o la violazione dei doveri*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *per la prima parte del comma 1, necessariamente abituale* (richiedendosi più condotte, anche quando legate da una certa unità di tempo e di luogo, e non semplicemente più atti); *l'ultima parte del comma 1* (trattamento inumano e degradante), *benché la relazione si sia preoccupata di chiarire che occorrono più atti, pare descrivere un delitto per il quale basta anche una sola condotta* (iniziale), *anche se esige che lo svolgimento permanga per una durata congrua* (quand'anche senza interruzioni), *si da comportare, appunto, "un trattamento"* (per es., inculdare sulla vittima mercé il lasciarla per un certo tempo nel degrado di un luogo lercio e malsano).

Prescrizione: *commi 1, 2 e 4* (esclusa l'ultima parte), *10 anni; comma 4, ultima parte* (lesioni gravissime), *15 anni; comma 5, primo periodo, 30 anni; comma 5, secondo periodo, imprescrittibile*.

Tentativo: *in linea di principio, pare configurabile; tuttavia, specie con riguardo alle condotte reiterate, il punto involge e coinvolge tutte le tematiche afferenti alla compatibilità o no del tentativo rispetto ai delitti abituali* (pare più plausibile escluderla); *quanto al trattamento inumano, ci pare che occorra la prova rigorosa che si sarebbe concretato*.

Rapporti con altre figure: *deroga all'art. 572; i rapporti con l'art. 605 appaiono molto complessi, e quindi non affrontabili compiutamente in questa sede: in linea generale, ci pare che, mentre i commi 1 e 2 del 605 potrebbero essere assorbiti dall'articolo in esame* (sempre che il sequestro non sia propedeutico alla successiva tortura: altrimenti, v'è concorso), *il comma 3 di quella norma regoli alcune ipotesi in cui può darsi concorso; nulla qaestione con riguardo all'evento di cui al comma 4 del 605, che è alternativo rispetto all'evento di cui al comma 5 della tortura. Nelle intenzioni del legislatore, i commi 4 e 5 (considerata la severità delle pene) sembrano deputati ad assorbire, rispettivamente, le lesioni (anche gravissime) e l'omicidio* (doloso o colposo: compreso l'art. 586); *tuttavia, circa le lesioni, si rileva altra grave incongruenza logico-giuridica: a prescindere dal riferimento ad altre aggravanti, le lesioni volontarie gravissime, aggravate dalla circostanza della crudeltà* (art. 585, in relazione con gli art. 577, n. 4, e 61, n. 4), *sono punite con un massimo pari a 16 anni di reclusione* (laddove il massimo comminato dal 613-bis in esame, che dovrebbe punire anche le condotte sorrette da dolo eventuale, è di 15). *Il primo capoverso è norma speciale rispetto all'art. 323 e deroga pure all'art. 608; ci pare, invece, che possa concorrere con gli artt. 606, 607* (con riguardo ai casi in cui il reo riceve il ristretto senza ordine dell'Autorità), *609; di certo concorre con i reati sessuali*.

** La circostanza del comma 2 è a effetto semplice* (ben che la pena sia stabilita in modo autonomo), *e dunque ininfluenza sulle note. Le figure di cui ai commi 4 e 5 sono delitti aggravati dall'evento, talché una parte della dottrina li considera reati autonomi, mentre altri indirizzi e la giurisprudenza li valutano come aggravanti:*

quelle disciplinate dalla prima parte del comma 4 sono a effetto semplice, e dunque non incidono sulle note; quelle regolate dall'ultima parte del comma 4 e dal comma 5 sono a effetto speciale, talché condizionano le note (nei termini innanzi visti).

613-ter. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017.

NOTE:

Arresto: non consentito.

Fermo di indizio di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: anche se il richiamo al «modo concretamente idoneo» (che ci pare tautologia) potrebbe farla sembrare vincolata, la forma è libera, atteso che ogni tipo di condotta, quando inoffensiva nel concreto, è penalmente irrilevante, stante il dettato del comma 2 dell'art. 49.

Svolgimento che lo perfeziona: azione.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo specifico (ma, come per tutti i delitti di istigazione, l'esegesi è controversa).

Tentativo: come per tutti i delitti di istigazione, la configurabilità del tentativo è discussa, con tendenza ad ammetterla soltanto nei casi di uso della stampa o di altro mezzo di propaganda (dunque, fuori dei contesti disciplinati da questa norma: come si vedrà qui di séguito).

Rapporti con altre figure: quantunque sia stata espunta la clausola di riserva che si riferiva all'art. 414, a noi pare che, se l'istigazione è attuata pubblicamente (art. 266, comma 4: ipotesi non incompatibile con la figura, se si pensa, come esempio, all'istigazione, da parte di p.u. in servizio, fatta in luogo pubblico e alla presenza di più persone), il citato 414 (stante la comminatoria più severa) deroghi al presente. Residuano margini di incertezza con riguardo ai casi in cui l'istigato (sempre se non "pubblicamente") sia un militare (p.u. o impiegato di pubblico servizio), dato che la materia è disciplinata pure dal citato art. 266 (comma 1): a noi pare che, se si muove dal presupposto che non v'è concorso formale, il fatto sia da punire in forza dell'art. 266, appunto (data la speciale qualità di chi è istigato), aggravato dal n. 9 dell'art. 61 (il massimo editale è pari 4 anni di reclusione).

Sezione IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

614. Violazione di domicilio.

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615; c.p. 1889, 157]^{1 2}.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno².

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 comma 2], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

¹ Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza, anche nei casi di cui ai commi 1 e 2 (381, lett. f-bis, c.p.p.).*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo e secondo comma, consentite quelle coercitive in sede di convalida dell'arresto (391, comma 5, c.p.p.); quarto comma, consentite (280, 287 c.p.p.).*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *primo e secondo comma, a quella di parte (336 c.p.p.); quarto comma, d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *commi 1 e 2, non prevista (550 c.p.p.); comma 4, prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera (pur se è disciplinato l'agere clandestinamente, e pur se l'intrattenersi può esser commesso mediante semplice omissione).*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione (nel caso di cui al comma 2, anche omissione).*

Natura: *permanente.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile per l'ipotesi di cui al 1° comma; non configurabile per l'ipotesi di cui al 2° comma (per l'orientamento prevalente).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile (anche nella forma aggravata).*

Rapporti con altre figure: *non assorbe la rapina; è assorbito dall'art. 624-bis; concorre con l'art. 615-bis; circa i rapporti con l'esercizio arbitrario, cfr. artt. 392 e 393.*

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *non sono considerati domicilio i camerini dei locali, né le toilette, ma lo è lo studio privato, come pure la stanza dell'ufficio pubblico durante la chiusura al pubblico (n. 26795/06).*

615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 1889, 158].

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352, 247, 250, 251], la pena è della reclusione fino a un anno¹.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Arresto: *primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); secondo comma, non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *comma 1, prevista (416, 418 c.p.p.); comma 2, non prevista (550 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi (solo comma 1).*

Tipologia: *proprio.*

Forma di esecuzione del reato: *vincolata (abuso di potere o inosservanza di formalità).*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione (nel caso dell'intrattenersi, anche omissione).*

Natura: *permanente.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile (con la puntualizzazione che, quanto al trattarsi, la configurabilità del tentativo è conclusione dell'indirizzo prevalente).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile (nel caso del comma 2 (giudicato ipotesi autonoma)).*

Rapporti con altre figure: *il delitto può esser commesso senza dover necessariamente integrare pure l'abuso d'ufficio.*

* Il 2° comma è ipotesi autonoma.

615-bis. Interferenze illecite nella vita privata. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [120]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 aprile 1974, n. 98.

² V. anche art. 9, L. 8 aprile 1974, n. 98 sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite, ma, con riguardo ai commi 1 e 2, solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *a querela di parte* (336 c.p.p.); *d'ufficio* (50 c.p.p.) *se ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma.*

Udienza preliminare: *commi 1 e 2, non prevista* (550 c.p.p.); *comma 3, prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune* (quanto al comma 3, si tratterebbe di reato proprio, qualora fosse giudicato delitto autonomo, e non aggravante).

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (uso di strumenti, ovvero di mezzi d'informazione al pubblico, oppure mercè abuso dei poteri).

Svolgimento che lo perfeziona: *controverso* (con preferenza a considerarlo reato di azione, almeno per quanto attiene alla rivelazione e alla diffusione).

Natura: *istantanea.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (anche per il comma 3: sempre che lo si consideri aggravante).

Rapporti con altre figure: *è controverso se possano concorrere i due primi commi; può concorrere con gli artt. 614, 615, 617; l'installazione di un radiotelefono contenente una microspia (o di una ricetrasmittente collegata al telefono) ricade sotto la previsione dell'art. 617-bis, atteso che non si è al cospetto di uno strumento di ripresa sonora (come lo è, invece, il registratore), bensì di un mezzo che intercetta le comunicazioni.*

* *La figura di cui al 3° comma, pur avendo le vestigia di ipotesi autonoma di reato (per l'orientamento dottrinale prevalente), è tuttavia dalla giurisprudenza ritenuta circostanza aggravante; essa è a effetto speciale (dato che prevede, con riguardo al minimo edittale, il raddoppio della pena: 63, comma 3, ultima parte).*

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il

danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: primo comma, non consentito; secondo e terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo e terzo comma (nell'ipotesi riferita al primo comma), non consentito; terzo comma (nell'ipotesi riferita al secondo comma), consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova): 266 c.p.p.; consentite nei casi di cui alla seconda parte del comma 3.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: primo comma, a querela di parte (336 ss. c.p.p.); secondo e terzo comma, d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: comma 1, non prevista (550 c.p.p.); commi 2 e 3, prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi (ma non per il primo comma, che non ammette custodia); tuttavia, per l'aggravante di cui all'ultima parte dell'ultimo comma, i termini sono medi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: è libera nel caso del primo comma (qui l'avverbio «abusivamente» significa «senza autorizzazione o altra giusta causa») e del n. 3 del secondo comma; è vincolata negli altri casi.

Svolgimento che lo perfeziona: azione o omissione.

Natura: istantaneo; permanente nelle ipotesi di condotta consistente nel mantenersi nel sistema (per l'orientamento prevalente).

Prescrizione: 6 anni; 8 anni per l'ipotesi di cui all'ultima parte del 3° comma.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile, tranne che nel caso indicato dall'ultima parte del terzo comma (reclusione da 3 a 8 anni).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (anche per tutte le ipotesi aggravate).

Rapporti con altre figure: può concorrere con l'art. 640-ter; integra questo delitto (e non l'art. 351) la riproduzione di atti, senza che l'originale fuoriesca dal dominio del titolare; l'uso illegale di carte di credito o di pagamento integra l'art. 12 L. n. 197/91 (e non il reato in esame), poiché non vi sono introduzioni di sorta; è controverso se assorba o no l'art. 615-quater.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico è quello nel quale si trova il soggetto che commette l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente (n. 17325/15); l'ipotesi dell'abuso delle qualità specificate dal comma 2, n. 1, è aggravante del comma 1, e non ipotesi autonoma di reato (n. 4694/11: in conformità, le presenti note non indicano alcuna ipotesi autonoma); la stessa sentenza chiarisce che integra il delitto chi, pur essendo abilitato, ecceda nell'uso o si mantenga in un sistema protetto, violando così le condizioni e i limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, rimanendo invece irrilevanti gli scopi e le finalità che abbiano motivato l'ingresso nel sistema. Il delitto aggravato dal comma 2, n. 1, si configura anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, pur essendo abilitato all'atto e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare del sistema informatico o telematico protetto, tuttavia acceda al sistema o vi permanga per ragioni ontologicamente estranee a quelle per le quali gli è attribuita la potestà (ud. 18.5.2017).

615-*quater*. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.)*.

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.)*.

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.)*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera* (cfr. articolo precedente).

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte* (cfr. anche l'art. 615-*bis*).

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *non configurabile* (per l'orientamento prevalente).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*.

Messa alla prova (art. 168-*bis*): *possibile*.

Rapporti con altre figure: *cfr. art. precedente*.

615-*quinquies*. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e poi così sostituito dall'art. 4, L. 18 marzo 2008, n. 48.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.)*.

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.)*.

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.)*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte* (cfr. anche l'art. 615-*bis*).

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *non configurabile* (per l'orientamento da preferire).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*.

Messa alla prova (art. 168-*bis*): *possibile*.

Sezione V

Dei delitti contro

la inviolabilità dei segreti

616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque

prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno¹ o con la multa da euro 30 a 516 [619; c.p. 1889, 159, 160]².

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva documento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni [618]¹.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza^{3,4}.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Pena aggiornata a norma dell'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

⁴ V. artt. 10 e 11 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni che dispongono.

NOTE:

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indizio di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *a querela di parte (336 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.).*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera* (ovviamente, alcune ipotesi aggravate sono di condotta vincolata).

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte* (per la presa di cognizione, è

certamente di azione; anche la fattispecie della rivelazione è ritenuta di azione, per l'indirizzo maggioritario; le altre figure sono di evento).

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *comma 1, seconda parte, dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *prevale l'art. 490, se l'atto ha valore pubblico; se la corrispondenza è già aperta e letta dall'avente diritto, vi è appropriazione indebita (e non questo delitto); può concorrere con il furto e con il peculato.*

** Il 2° comma è ipotesi autonoma (per l'orientamento prevalente).*

617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [c.p.p. 266-271].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [120]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] o di un incaricato di un pubblico servizio [358] nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita

anche abusivamente la professione di investigatore privato¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 8 aprile 1974, n. 98.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite, ma, con riguardo ai commi 1 e 2, solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *a querela di parte* (336 c.p.p.); *d'ufficio* (50 c.p.p.), *qualora ricorrano le circostanze previste al terzo comma.*

Udienza preliminare: *commi 1 e 2, non prevista* (550 c.p.p.); *comma 3, prevista* (416, 418 c.p.p.), *giacché si tratta di aggravante a effetto speciale* (stante il raddoppio del minimo edittale: 63, comma 3, ultima parte), *e perciò incidente ai fini de quibus:* (550, comma 1, ultima parte, c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (anche se, con riguardo al comma 1, l'avverbio «*fraudolentemente*» pare sinonimo della locuzione e complemento di mezzo «*mediante qualsiasi artificio*»).

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte* (l'intercettazione è di azione; anche la fattispecie della rivelazione è ritenuta di azione, per l'indirizzo maggioritario; le altre figure sono di evento).

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (anche per la forma aggravata).

Rapporti con altre figure: *può concorrere con l'art. 617-bis, nonché con gli artt. 433 e 660; siccome l'installazione di una segreteria telefonica non viola, di per sé, l'art. 617-bis, va punita in forza dell'art. 617 (in esame) l'eventuale illegale utilizzazione del mezzo.*

617-bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impe-

dire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato².

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 8 aprile 1974, n. 98.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.), *poiché il comma 2 è aggravante a effetto semplice.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera* (ovviamente, alcune ipotesi aggravate sono di condotta vincolata).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *non configurabile* (per l'orientamento prevalente).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (anche per la forma aggravata).

Rapporti con altre figure: cfr. artt. 615-bis e 617; l'art. 9, comma 3, L. n. 98/74 dà la definizione degli strumenti cui questa norma si riferisce; l'installazione di un apparecchio per intercettare le comunicazioni dei Carabinieri è stata punita in forza della norma in esame, e non ai sensi dell'art. 18, comma 4, r.d. n. 1067/23.

* L'aggravante di cui al comma 2, benché sia speciale e stabilisca la pena in modo autonomo, non è a effetto speciale (dato che non prevede, con riguardo al massimo edittale, un aumento della pena in misura superiore a un terzo: 63, comma 3, ultima parte); ne consegue che nessun riverbero genera sugli istituti di cui alle note.

617-ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 8 aprile 1974, n. 98.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite solo quelle non custodiali (280, 287 c.p.p.), poiché il comma 2 è aggravante a effetto semplice..

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera (ovviamente, alcune ipotesi aggravate sono di condotta vincolata).

Svolgimento che lo perfeziona: azione o omissione (partendo dal presupposto che l'uso è elemento costitutivo del delitto, e non condizione di punibilità).

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo specifico.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (anche per la forma aggravata).

Rapporti con altre figure: se all'intercettazione segue la soppressione del testo, si applica il solo art. 617, poiché si tratterebbe di reato eventualmente complesso in senso lato (v'è da discutere).

* L'aggravante di cui al comma 2, benché sia speciale e stabilisca la pena in modo autonomo, non è a effetto speciale (dato che non prevede, con riguardo al massimo edittale, un aumento della pena in misura superiore a un terzo: 63, comma 3, ultima parte); ne consegue che nessun riverbero genera sugli istituti di cui alle note.

617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato; la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in

parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite, ma, con riguardo ai commi 1 e 2, solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *commi 1 e 2, a querela di parte* (336 c.p.p.); *comma 4, d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *commi 1 e 2, non prevista* (550 c.p.p.); *comma 4, prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *comune* (quanto ai numeri 2 e 3 dell'ultimo comma, si tratterebbe di reato proprio, qualora il capovero fosse giudicato delitto autonomo, e non aggravante).

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (anche se, con riguardo al comma 1, l'avverbio «*fraudolentemente*» pare sinonimo della locuzio-

ne e complemento di mezzo «*mediante qualsiasi artificio*»).

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo le rispettive condotte* (l'intercettazione è di azione; anche la fattispecie della rivelazione è ritenuta di azione, per l'indirizzo maggioritario; e le altre figure sono di evento).

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (anche per l'ipotesi più grave: se non ritenuta figura autonoma).

* *La figura di cui al 4° comma, pur possedendo le vestigia di ipotesi autonoma di reato* (per una parte della dottrina), è tuttavia dalla giurisprudenza ritenuta circostanza aggravante; essa è a effetto speciale (dato che prevede, con riguardo al minimo edittale, il raddoppio della pena: 63, comma 3, ultima parte).

617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.), *poiché il comma 2 è aggravante a effetto semplice.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).